

# Il Comune deve motivare con precisione la scelta della sosta a pagamento

## Traffico urbano/2

A Roma il Tar dà un giorno in più ai veicoli storici per circolare in Fascia Verde

**Filippo di Mauro**  
**Guglielmo Saporito**

L'autunno riattiva le limitazioni al traffico nelle grandi città aggiungendone di nuove da quest'anno, ma nei mesi scorsi due sentenze hanno riconosciuto agli utenti della strada due diritti in più. Riguardano i ricorsi contro le multe per mancato pagamento della sosta quando il Comune non lascia adeguati spazi gratuiti e la possibilità di circolare a Roma con veicoli storici.

Quanto alla contestazione della sosta a pagamento per sproporzione delle relative aree rispetto a quelle gratuite, la Cassazione (pronuncia 20293/2024) ha accolto il ricorso di un automobilista di Catania su tre mancati pagamenti di sosta ad orario (che erano stati sanzionati in base all'articolo 7 del Codice della strada). Le norme prevedono una ragionevole proporzione tra i due tipi di area, tranne che in centri storici, Ztl e aree pedonali o di pregio urbanistico. Il ricorrente ha sostenuto che le delibere comunali sulle aree di sosta fossero prive di un'analitica motivazione. La Cassazione ha in parte confermato la tesi, sottolineando che gli enti locali devono specificamente motivare le esigenze particolari che possono legittimare limiti alla proporzione tra aree a sosta gra-

tuita ed aree a pagamento. Inoltre, è stato chiarito che il Comune, nelle contestazioni giudiziarie, ha l'onere di fornire la prova delle valutazioni effettuate, senza limitarsi a richiamare la generica previsione di legge sulla proporzione tra aree.

Quanto ai mezzi più anziani, il Tar del Lazio (sentenza 14699/2024 del 18 luglio) riconosce ai veicoli di interesse storico e collezionistico (cioè con più di 20 anni, articolo 60 del Codice della strada) e ai ciclomotori con più di 30 anni un giorno alla settimana in più per circolare nella Ztl «Fascia Verde» di Roma. È il risultato del ricorso di alcune associazioni di amatori e dai registri storici Lancia e Alfa Romeo. Tali mezzi erano equiparati dal Comune ai modelli più inquinanti e quindi ammessi solo il venerdì sera e il sabato, oltre che la domenica e nei giorni festivi. Il Tar ha stabilito che il Comune deve scegliere un ulteriore giorno di "libertà", valutando l'impatto sull'inquinamento e le differenti situazioni nell'arco dell'anno, quando le emissioni globali, nei centri urbani, hanno necessità di limiti più severi. La motivazione del Tar riconosce a questi veicoli la dignità di bene di rilevanza culturale, protetto dalla Costituzione anche nella libertà di circolazione e li dichiara insostituibili. La circolazione stradale di tali beni può quindi contrapporsi (in parte) alle esigenze della salute. A Milano, invece, dove i problemi di qualità dell'aria sono diversi, il Tar Lombardia era rimasto intransigente, mantenendo nel centro storico (sentenza 2118/2013), l'equiparazione tra veicoli di interesse storico e veicoli Euro 0.